



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



**DISCIPLINARE**  
**PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**  
**DELL’AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**  
**(ver 1.0 – marzo 2026)**

| <i>N.°Ver</i> | <i>Provvedimento di adozione</i>                               | <i>Modifiche apportate</i> |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ver 1.0       | Delibera Commissione amministratrice<br>n. 14 del 3 marzo 2026 | Prima adozione             |

## **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**

### **Indice generale**

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Oggetto.....                                                                                                   | 3  |
| Art. 2 – Principi generali.....                                                                                         | 3  |
| Art. 3 – Definizioni.....                                                                                               | 4  |
| Art. 4 – Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento.....                                               | 6  |
| Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri.....                                | 6  |
| Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali.....                                                             | 7  |
| Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.....                                                           | 8  |
| Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento..... | 8  |
| Art. 9 – Informativa di primo livello (cartellonistica) e informativa di secondo livello (completa)....                 | 9  |
| Art. 10 – Sicurezza dei dati.....                                                                                       | 10 |
| Art. 11 – Accesso ai dati e modalità operative.....                                                                     | 11 |
| Art. 12 – Diritti dell'interessato.....                                                                                 | 13 |
| Art. 13 – Tutela.....                                                                                                   | 13 |
| Art. 14 – Procedure operative.....                                                                                      | 14 |
| Art. 15 – Aggiornamento del Disciplinare.....                                                                           | 14 |
| Art. 16 – Pubblicità del Disciplinare.....                                                                              | 14 |
| Art. 17 – Entrata in vigore.....                                                                                        | 14 |

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte (di seguito "Disciplinare") regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il Disciplinare concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
3. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il Disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dall'Azienda forestale Trento - Sopramonte nel territorio del Comune di Trento e delle ASUC consorziate, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
5. La disciplina dei sistemi di videosorveglianza si conforma, ove applicabile, anche alle tutele in materia di tutela dei lavoratori disposte dall'art. 4 della L. 11 giugno 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) nei casi di impianti audiovisivi installati per finalità di tutela del patrimonio aziendale qualora ne derivi la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

## **Art. 2 – Principi generali**

1. Le prescrizioni del Disciplinare si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l'Azienda è investita.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette

a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679).

6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Azienda, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico, dei beni collettivi e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Azienda, del Comune di Trento, degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e della proprietà collettiva consorziati o convenzionati con l'Azienda, nonché dei concessionari/affittuari dell'Azienda.

7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per “titolare”:
  - l'Azienda forestale Trento - Sopramonte (di seguito anche “Azienda”) nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali sugli immobili di cui è gestore;
  - il/i concessionari/affittuari di immobili<sup>1</sup> nelle loro articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali sugli immobili di cui sono concessionari/affittuari;
- e) per “designato per la gestione del sistema di videosorveglianza”, la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per “responsabile della protezione dei dati”, la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- h) per “responsabile del trattamento”, la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- i) per “interessato” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “comunicazione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “Regolamento 2016/679” il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

---

1 Attualmente per l'edificio Rifugio Maranza il concessionario è Cuel s.r.l. – p.iva 01765630221).

#### **Art. 4 – Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento**

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Trento e delle ASUC consorziate ed in gestione all'Azienda.
2. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità indicate nel presente Disciplinare:
  - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  - b) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Disciplinare;
  - c) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate brevemente nell'allegato A) e nelle schede tecniche relative all'impianto e agli strumenti utilizzati;
  - d) sono installati o gestiti dall'Azienda e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
3. L'Azienda non può utilizzare dispositivi ulteriori di ripresa, come telecamere ricollocabili (anche tipo "fototrappola"), BodyCam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di custodia forestale), DashCam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, né per esercizio di compiti di polizia né per ragioni legate alla tutela dell'operatore o per particolari esigenze operative.

#### **Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Azienda, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Azienda, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest'ultima e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
  - tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale, immobiliare e mobiliare di proprietà del Comune di Trento, delle ASUC consorziate e dei concessionari/affittuari dell'Azienda;
  - tutela del patrimonio dei beni collettivi degli Enti esponenti delle collettività titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive consorziate nell'Azienda e/o convenzionati con l'Azienda;
  - tutela degli operatori dell'Azienda.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Titolare.

## **Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
  - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
  - registrati in automatico e conservati su idonei supporti (preferibilmente dischi di appositi server di rete) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti, e in ogni caso, al massimo per 72 ore successive alla data di rilevazione, per consentire il mantenimento delle immagini oltre le chiusure del fine settimana e festive<sup>2</sup>;
  - conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio dell'Azienda e di altri Titolari nel rispetto dell'articolo 4 della L. 300/1970 per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679. In particolare:
  - i locali dove sono conservati i server di rete e i locali dove sono conservati postazioni di controllo sono messi in sicurezza, mantenuti chiusi e gli accessi agli stessi sono contingentati ai soli soggetti autorizzati;
  - i dati personali raccolti sono trattati garantendone l'accesso – fisico ai locali dove sono conservati i server e tecnico ai pc/strumenti/software tramite i quali le immagini vengono visionate/estrapolate – alle sole persone autorizzate.

---

2 Per Rifugio Maranza: in ragione delle circostanze che l'esercizio pubblico non è sempre aperto, che le immagini risiedono su server dislocato presso il rifugio e che in caso di maltempo o neve il rifugio potrebbe non essere subito raggiungibile.  
Per Sede operativa: in ragione delle circostanze che l'edificio non è utilizzato 7 giorni su 7 ma solo durante le giornate feriali lavorative della squadra operai idraulici-forestali.

## **Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. Il Titolare effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

## **Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento**

1. Compete al Titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali. Inoltre, il Titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, individua il soggetto esterno cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione, al puntamento degli impianti di videosorveglianza nonché il soggetto deputato alla configurazione degli strumenti e del software sul server e sulle postazioni di controllo, quale responsabile esterno del trattamento.

2. Compete al Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.

3. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Disciplinare.

4. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni al Titolare, che svolgono il trattamento per conto del Titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti

dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

## **Art. 9 – Informativa di primo livello (cartellonistica) e informativa di secondo livello (completa)**

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Disciplinare non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o servizio pubblico o comunque connesso alla tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare di cui è investita l'Azienda.

2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa deve contenere sintetiche informazioni relative al Titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.

Per la stessa ragione, è da considerare rilevante anche la dimensione del cartello stesso, che deve permettere all'interessato, anche in transito, di cogliere che il luogo a cui sta accedendo è videosorvegliato. All'interno dell'informativa di primo livello, è bene mettere in luce la circostanza, se pertinente, che a tali videoriprese possono accedere anche le Forze dell'Ordine, indicando specificamente quali, in virtù di specifici accordi stipulati con il Titolare del trattamento o in forza di puntuale richiesta scritta motivata.

3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici dell'Azienda e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679.

## **Art. 10 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso l'impianto di registrazione dell'edificio videosorvegliato o in portali web ai quali può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.

2. L'accesso agli ambienti in cui sono ubicate postazioni di controllo o monitor o l'accesso a portali web per l'estrapolazione di immagini è consentito solamente al personale del Titolare appositamente autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, alle società incaricate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla pulizia dei locali.

A detto personale è vietato rilevare immagini con dispositivi di ripresa elettronici.

L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del Titolare o del Designato al trattamento.

L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro.

Durante la visione delle immagini è necessario assicurarsi che siano chiuse porte e finestre e siano oscurati i vetri delle finestre per evitare che anche terzi estranei le possano vedere.

3. Il designato impartisce le istruzioni di cui al precedente comma 2 e altre eventuali idonee cautele atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.

4. Il designato individua e nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati. Nel rispetto delle disposizioni organizzative del presente Disciplinare.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente Disciplinare e degli ulteriori provvedimenti adottati.

7. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema. Le credenziali di autenticazione sono in uso esclusivo agli incaricati che dovranno custodirle diligentemente e non condividerle con alcuno, neppure se incaricato al trattamento dei dati.

8. L'accesso alla visione delle immagini deve essere documentato su apposito registro da parte del designato o dell'incaricato al trattamento dei dati.

Durante ogni sessione di trattamento dei dati gli incaricati non dovranno lasciare incustodito lo strumento elettronico. Al termine di ogni sessione di accesso gli incaricati dovranno accertarsi che lo strumento elettronico sia disattivato e non permetta l'accesso e la visione a soggetti non autorizzati.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

9. Il sistema deve essere fornito di dati di “log” relativi all’accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

10. La visione delle immagini non potrà essere condivisa con altri soggetti che non siano il Titolare, il responsabile, gli incaricati del trattamento dei dati ad eccezione dei casi di cui agli articoli 11 e 12 del presente Disciplinare.

### **Art. 11 – Accesso ai dati e modalità operative**

1. L’accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 6 del presente Disciplinare. L’accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;
- b. alle Forze dell’ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l’accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi) ai fini della sicurezza pubblica, di polizia amministrativa, di polizia forestale ed in relazione agli accertamenti svolti;
- c. alle Forze dell’ordine incaricate di indagine dall’Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
- d. alla società fornitrice dell’impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell’impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all’amministratore informatico del sistema aziendale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;
- e. all’interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12;
- f. ai soggetti legittimati all’accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo (L.P. 30.11.1993, n. 23, e L. 7.8.1990, n. 241) che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
- g. ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini “c.d. difensivo”, ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora il Titolare ravvisi nell’istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla

tutela dei diritti dell'interessato<sup>3</sup>;

- h. nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

2. Nei casi di cui alle lettere e), f), g), h) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole immagini strettamente necessarie al soddisfacimento dell'istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.

3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale può prevedere il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

5. L'accesso alle videoriprese per le finalità di cui al presente articolo dev'essere esercitato secondo i seguenti passaggi:

- a) presentazione di richiesta scritta e motivata per la visione e/o estrapolazione di dati;
- b) l'incaricato provvede a valutare la fondatezza della richiesta ed eventualmente ad estrarne copia e/o ostendere le immagini richieste. Nei casi di cui alle lettere e. ed f. del comma 1 del presente articolo, non possono essere rilasciate copie di interi filmati, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore di dati personali relativi a soggetti terzi. Si rilasceranno quindi stampe dei singoli frame nei quali la persona viene inquadrata eventualmente oscurando le parti che interessano altre persone al fine di tutelarne la privacy;
- c) dell'operazione si redige apposito verbale;
- d) copia della richiesta e del verbale sono protocollati e archiviati;
- e) le richieste sono annotate nel registro previsto con i relativi esiti;
- f) al termine del procedimento i file sono cancellati.

6. L'estrapolazione e la gestione delle videoriprese per finalità proprie del Titolare avviene tramite redazione di apposito verbale che è protocollato e archiviato nonché

---

<sup>3</sup> Come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 **"L'ostensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare"** e ciò in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo il quale, l'accesso "difensivo" "è connotato (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di **dovere dimostrare la "necessità della conoscenza dell'atto o la sua stretta indispensabilità**". Qualora l'Amministrazione ritenga che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta dovrà valutare le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche **dati di soggetti "terzi" estranei alla vicenda in questione**. Pertanto, nel rispetto dei principi di **proporzionalità e di minimizzazione**, l'accesso richiesto **andrà consentito limitatamente alle specifiche immagini e cioè alle uniche strettamente indispensabili** alla difesa dell'interessato, **con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda**. (Vedi TAR Campania sez. VI, 02 Maggio 2023, n.2608 e TAR Puglia sez. II, 2 novembre 2021, n. 1579).

registrato nel registro degli accessi.

## **Art. 12 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
  - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al Titolare o al Responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

## **Art. 13 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 14 – Procedure operative**

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente Disciplinare, di quanto specificato nel programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, eventualmente anche mediante la redazione di procedure operative per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.

#### **Art. 15 – Aggiornamento del Disciplinare**

1. L'allegato A del presente Disciplinare è costantemente e periodicamente aggiornato con determina del Direttore in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

#### **Art. 16 – Pubblicità del Disciplinare**

1. Il Disciplinare è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Azienda. Gli allegati sono disponibili per la visione presso la sede dell'Azienda.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il Disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **ALLEGATI:**

- allegato A – mappatura impianti di videosorveglianza
- registro degli accessi alle immagini
- fac simile verbale di consegna delle immagini videosorveglianza